

OGGETTO: Circolare approfondimento

Seregno, li 22 settembre 2009

LA DISCIPLINA IVA APPLICABILE ALLA RIVENDITA DELLE AUTOVETTURE USATE

In occasione della vendita di un "veicolo stradale a motore" (oggi e questa la definizione che comprende le autovetture ma anche gli autocarri fino a una certa portata) tornano applicabili diversi sistemi di applicazione dell'Iva.

Si fornisce una traccia per assolvere al meglio l'obbligo di applicazione dell'iva nel caso di rivendita di un'auto usata

1) Occorre memorizzare i dati delle singole vetture

Sempre in tema di detrazione Iva per le auto è necessario che i contribuenti cataloghino i dati relativi alle vetture in carico e per quelle cedute. Secondo la circolare dell'Agenzia occorre fare un riepilogo di tutti i dati della vettura partendo dalla detrazione operata al momento dell'acquisizione. Si parla di "principio di simmetria" in base al quale l'imponibile delle operazioni di rivendita dei beni "non esclusivamente aziendali", si determina in rapporto all'ammontare del tributo su cui si è operata la detrazione in via ordinaria o con particolari tecniche di rimborso.

Disciplina IVA delle cessioni d'auto

Acquisto	Disciplina Acquisto	Disciplina IVA relativa alla cessione
Fino al 31-12-2000	Indetraibilità totale	Esente Art. 10 n. 27 quinquies
Dal 01-01-2001 al 31-12-2005	Detraibilità 10%	IVA 20% su Imponibile del 10%
Dal 01-01-2006 al 13-09-2006	Detraibilità 15%	IVA 20% su Imponibile del 15%
Dal 14-09-2006 al 26-06-2007	Principio inerenza	IVA 20% su Imponibile secondo principio simmetria
Dal 27-06-2007	Detraibilità 40%	IVA 20% su Imponibile del 40%

Regole diverse sono applicabili ai contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso IVA.

2) Vendita del veicolo acquistato da privato – da soggetto appartenente al regime dei minimi – da soggetto già assoggettato al regime del margine - Applicazione del regime del margine

Tizio (professionista o impresa) rivende a Sempronio l'autovettura al prezzo finale di € 6.480,00. Poiché il costo di acquisto (effettuato da soggetti sopra evidenziati) è pari a € 5.400,00, Tizio realizza un corrispettivo/margine di € 1.080,00 sul quale deve calcolare l'Iva dovuta mediante scorporo ($€ 1.080 : 1,2 \times 20\%$) pari ad € 180,00.

Fattura vendita

Prezzo di vendita autovettura usata	€ 6.480,00
Totale fattura	€ 6.480,00

Operazione assoggettata al regime del margine di cui all'art.36 del D.L. n.41/95, conv. L. n.85/95 e successive modifiche ed integrazioni

Versamento Iva regime margine analitico

Importo escluso da base imponibile ai sensi art. 30 c. 6 Legge 388/2000	€ 5.400,00
IVA dovuta sul margine pari a € 1.080	€ 180,00

3) Vendita auto per la quale all'acquisto è stata detratta l'iva nella misura del 40%

Trova oggi applicazione il c.d. principio di simmetria che consiste nell'assoggettare ad Iva il 40% del corrispettivo di cessione. Si vuole nella sostanza assoggettare ad Iva solo la parte di corrispettivo che percentualmente corrisponde alla quota detratta all'atto dell'acquisto.

Si tratta del caso in cui un soggetto passivo si trovi nella condizione di dovere rivendere un'autovettura per la quale, all'atto dell'acquisto, ha ricevuto una fattura in cui una parte del corrispettivo è stata assoggettata ad Iva ed una parte del corrispettivo è stata considerata fuori campo di applicazione dell'Iva. In questi casi, il soggetto dovrà vendere l'autovettura con base imponibile ridotta nella stessa misura in cui ha detratto l'imposta all'atto dell'acquisto.

Esempio: La società Delta Srl cede a Tizio (non importa che sia professionista o imprenditore) un'autovettura usata al prezzo complessivo di € 5.400,00 per la quale Delta Srl all'atto dell'acquisto aveva detratto l'Iva nella misura del 40%.

$$5.400 / (1 + 0,2 \times 0,4) = 5.400 / 1,08 = 5.000 \quad 5.000 * 40\% = 2.000 \text{ (Imponibile 20\%)} \quad 2.000 * 20\% = 400 \text{ (Iva a debito)}$$
$$5.400 - 2.400 = 3.000 \text{ Importo escluso Iva}$$

La fattura si presenta come segue:

Imponibile	€ 2.000,00
Iva (20%)	€ 400,00
Importo escluso da base imponibile ai sensi art.13, co.4, DPR n.633/72 e art. 30 co. 5 L. 388/2000	€ 3.000,00
Totale fattura	€ 5.400,00

A completamento dell'argomento riportiamo la tabella con la quale si riepiloghiamo i calcoli da effettuare per calcolare esattamente l'IVA in fase di vendita su un mezzo acquistato con IVA parzialmente deducibile.

Data Acquisto	IVA detratta	A) Prezzo di vendita	B) Imponibile IVA (A:10,2)	C) IVA 20%	D) Escluso (1) (A:1,13333)
2001 - 2005	10%	20.000	1960,78	392,16	17.647,11
Data Acquisto	IVA detratta	A) Prezzo di vendita	B) Imponibile IVA (A:6,8666)	C) IVA 20%	D) Escluso (1) (A:1,211764)
Dal 2006	15%	20.000	2.912,62	582,52	16.504,86
Data Acquisto	IVA detratta	A) Prezzo di vendita	B) Imponibile IVA (A:1,08)/10*4	C) IVA 20%	D) Escluso (1) (A:1,08)/10*6
Dal 27.6.2007	40%	20.000	7.407,41	1.481,48	11.111,11

(1) Operazione esclusa ai sensi dell'art. 13, c. 4 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 nonché ai sensi dell'art. 30, c. 5 L. 388/2000.

4) cessione di autovettura acquistata e venduta da una concessionaria con base imponibile ridotta e detrazione (totale o parziale) dell'Iva

Nei casi invece in cui il soggetto ha acquista un'autovettura con base imponibile ridotta e il veicolo forma oggetto della propria attività (es: concessionario di auto), poiché al momento dell'acquisto ha detratto l'Iva al 100%, (calcolata su un imponibile pari al 40%, al 15% o al 10%) al momento della successiva rivendita dovrà applicare l'Iva sull'intero corrispettivo.

Esempio: La concessionaria Alfa acquista un'autovettura usata al prezzo complessivo di € 5.400,00 per la quale Delta Srl all'atto dell'acquisto aveva detratto l'Iva nella misura del 40% pari a euro 400,00 come segue

Fattura emessa dalla società Delta srl

Imponibile € 2.000,00

Iva (20%) € 400,00

Importo escluso da base imponibile ai sensi

art.13, co.4, DPR n.633/72 e art. 30 co. 5 L. 388/2000 € 3.000,00

Totale fattura € 5.400,00

La concessionaria recupera integralmente l'iva per € 400,00

Nell'ipotesi di vendita della concessionaria dell'autovettura al prezzo di 6.000,00 dovrà fare la fattura come segue:

Imponibile € 5.000,00

Iva (20%) € 1.000,00

Totale fattura € 6.000,00

Quanto sopra risulta penalizzante per le concessionarie di auto. Una possibile soluzione al maggior onere di Iva è il ricorso alle procure a vendere..

5) Vendita autoveicolo per il quale, in relazione all'acquisto dello stesso, è stata presentata istanza di rimborso Iva auto forfetario

In tale caso, per effetto della presentazione dell'istanza di rimborso Iva auto forfettaria relativo all'acquisto della vettura, la detrazione, all'atto dell'acquisto, si considera operata nella misura del 40% e, conseguentemente, all'atto della successiva, rivendita il soggetto dovrà calcolare la base imponibile sul 40% del corrispettivo.

Se è stata presentata una istanza di rimborso per il recupero della detrazione sulle sole spese di impiego del veicolo (es. carburante) l'istanza non deve essere considerata ai fini del trattamento Iva da applicare alle rivendite di autovetture (si applicano quindi i casi descritti alle lettere precedenti).

6) Cessione di autovettura acquistata senza detrazione dell'Iva

In alcuni casi, il soggetto passivo si potrebbe trovare nella condizione di rivendere un veicolo acquistato per cui non è stata (legittimamente) operata, alcuna detrazione dell'Iva. In questi casi, al momento della rivendita dell'auto, il soggetto dovrà emettere fattura con indicazione di "operazione in esenzione, in base al disposto dell'articolo 10, n. 27 quinquies del DPR 633/72".

(Aggiornato al 22-09-2009)